

Regolamento

attuativo concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

- approvato con del. C.C. 22/01/2016 n. 08 – in vigore dal 01/02/2016 - modificato con del. C.C. 18/03/2016 n. 21-



CAPO I - PREMESSA

Art. 1 – Oggetto e Campo di applicazione

- Con il presente regolamento si disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale, nonché alle prestazioni di cui ai commi successivi del presente articolo;
- 2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87;
- Il presente atto disciplina, completa ed integra ogni altra determinazione, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.
- 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni dell'Ente che hanno quale caratteristica primaria di accesso l'individuazione di particolari requisiti di natura economica ed alle altre prestazioni educative e sociali dell'Ente che, seppur non limitate dal possesso di tali requisiti, sono comunque collegate, nella misura o nel costo, alla situazione economica del nucleo familiare del beneficiario;
- 5. In via indicativa, sono da considerarsi prestazioni assoggettate all'Isee quelle relative ai servizi sociali ed educativi alle riduzioni e/o agevolazioni sui tributi comunali ed ai contributi di competenza di altri enti la cui procedura è demandata al Comune.
- 6. Gli interventi ed i servizi sociali di competenza di questa Amministrazione, qualora disciplinati dal "Regolamento Unico di accesso ai servizi della Società della Salute Senese" sono erogati sulla base delle disposizioni ivi contenute ed approvate con apposita delibera dell'organo competente; .

Art. 2 - Definizioni

- 1. Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)":
 - a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) «ISE»: indicatore della situazione economica;
 - c) «ISEE iniziale»: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
 - d) «ISEE finale»: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
 - e) Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal



valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;

- f) Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.
- g) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- h) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- i) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi, in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- j) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
- k) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
- 1) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata.
- m) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;
- n) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale



agevolata;

- o) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- p) «Dichiarante»: il soggetto , richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 3 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica) - Validità

- 1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. n. 159/2013, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
- 2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
- 3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
- 4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate.
- 5. L'ISEE è calcolato in riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013.
- 6. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;
- 7. Per i procedimenti sui servizi educativi, la dichiarazione ISEE valida presentata al momento dell'istanza vale per l'intero anno scolastico;
- 8. Per i procedimenti che prevedano l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque non superiore a 12 mesi.
- 9. Ai fini dell'applicazione del beneficio richiesto, il richiedente, in sede di domanda, dovrà dichiarare, o produrre, idonea documentazione utile a rilevare il valore ISE/ISEE;

Art. 4 - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18



mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) RISOLUZIONE: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) MANCATO RINNOVO: lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) CESSATA ATTIVITA': lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi
- 2. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU e comunque fino al termine dell'erogazione della prestazione prevista.

CAPO III - PROCEDIMENTI

Art. 5 - Autocertificazione ISEE

- 1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
- 2. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel successivo capo IV.
- 3. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorché in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

Art. 6 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

- 1. Ai fini della presentazione della documentazione idonea all'ottenimento dell'attestazione ISE/ISEE, il Servizio Sociale è competente all'accertamento amministrativo delle fattispecie di seguito elencate:
- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) d.p.c.m. 159/2013 ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;



- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 6 comma 3 lettera b) d.p.c.m. 159/2013 per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 7 comma 1 lettera e) d.p.c.m. 159/2013 per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.
- 2. Per i procedimenti di cui al precedente comma 1 l'interessato, in sede di istanza al Responsabile del procedimento, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, corredata da eventuale documentazione d'appoggio atta a dimostrare la condizione richiesta, nella quale dovrà dichiarare, in particolare:
- a) Per i casi di abbandono del coniuge di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) d.p.c.m. 159/2013 ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza una o più delle seguenti situazioni:
 - I. Querela di parte, ai sensi dell'art. 570 del c.p. Articolo 570 "Violazione degli obblighi di assistenza familiare";
 - II. Denuncia alla Questura o alla competente Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono o scomparsa del/della coniuge;
 - III. Segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe dei Comune di residenza ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità ai sensi dell'art. 11, lett. c) del D.P.R. 2243/1989;
- b) Per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b del d.p.c.m. n. 159/2013) una o più delle seguenti situazioni:
 - I. Querela di parte, ai sensi dell'art. 570 c.p. "Violazione degli obblighi di assistenza familiare";
 - II. Denunce o/o procedimenti e/o condanne relative a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
 - III. Provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
 - IV. assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
 - V. assenza di deleghe per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari percepiti dal genitore;
 - VI. assenza di contratti di locazione o comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l'usufrutto) su un immobile di proprietà con il genitore;
- c) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera e del d.p.c.m. n. 159/2013) una o più delle seguenti situazioni:



- I. non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati;
- II. assenza di relazioni/incontri tra genitore e minore
- III. l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise.
- 3. A seguito istruttoria il Servizio Sociale accerta con apposita relazione, la sussistenza dello stato di abbandono o della condizione di estraneità con validità per l'anno solare in corso; diversamente, nei casi in cui, in esito all'attività di valutazione, si rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, il Servizio Sociale segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, sarà comunicato alla persona interessata l'impossibilità di accertare l'effettività della condizione di abbandono o estraneità.
- 4. L'atto di cui al comma precedente viene recepito dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 7 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

- 1. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario, nel rispetto regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
- a) Il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4 del D.L. 28/03/1983, n. 55 convertito in Legge 26/04/1993 n. 131;
- b) La percentuale di copertura del servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) Le quote di contribuzione minima e massima posta a carico del richiedente la prestazione;
- d) La struttura della contribuzione per fasce differenziate della quota di compartecipazione ovvero secondo il metodo della progressione lineare secondo la seguente formula:

(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x contribuzione massima

(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)

- e) La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
- 2. La Giunta Comunale, può prevedere in occasione della delibera di approvazione del sistema tariffario dei singoli servizi, l'ipotesi di ulteriore riduzione delle tariffe a favore di nuclei familiari che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per i quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per il contenimento della vulnerabilità sociale nonché funzione imprescindibile di monitoraggio e controllo da parte del servizio sociale¹.

¹ Comma modificato con del. C.C. n. 21 del 18/03/2016; la precedente versione così recitava:

[&]quot;La Giunta Comunale, può prevedere in occasione della delibera di approvazione del sistema tariffario dei singoli servizi, l'ipotesi di ulteriore riduzione delle tariffe a favore di nuclei familiari che versino in situazioni di particolare gravità economica e/o che presentino un Regolamento ISE ISEE febbraio 2016.doc Pagina 7 di 12



- In caso di ISEE inferiore ad € 1,000,00, per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, sono richiesti i sequenti ulteriori requisiti:
- a) Assenza di possesso, per il richiedente e per gli altri membri del nucleo familiare, di autoveicoli con potenza superiore a 70Kw o, nel caso di potenza superiore, con immatricolazione superiore ad anni sei;
- b) Assenza di possesso, per il richiedente e per gli altri membri del nucleo familiare, di motocicli con cilindrata superiore a 250 cc. o, nel caso di potenza superiore, con immatricolazione superiore ad anni sei²:
- 4. In caso di ISEE inferiore ad € 1,000,00, e con una sommatoria dei redditi pari o inferiore all'importo del canone di locazione, per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate la Giunta Comunale, in occasione della delibera di approvazione delle tariffe e/o di approvazione degli indirizzi per l'erogazione di contributi, può prevedere almeno uno dei sequenti ulteriori requisiti:
- a) apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei servizi sociali del Comune oppure,
- b) presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000 del soggetto che contribuisce al sostentamento e contenente il relativo importo erogato³;
- 5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, qualora non sussistano i requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 e gli eventuali requisiti di cui al precedente comma 4:
- a) le domande di beneficio e/o agevolazione sociale, non verranno accolte;
- b) le domande di accesso ai servizi, saranno accolte con attribuzione della fascia tariffaria mediana⁴;

Art. 8 - Composizione della DSU

- 1. La DSU è composta da:
 - a) un modello base relativo al nucleo familiare;
 - b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
 - c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per:
 - I. prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
 - II. prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
 - d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
 - e) moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difformi da quelli acquisiti dal

elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo da parte del servizio sociale medesimo"

² Comma introdotto con delibera C.C. n. 21 del 18/03/2016

³ Comma introdotto con delibera C.C. n. 21 del 18/03/2016

⁴ Comma introdotto con delibera C.C. n. 21 del 18/03/2016



sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema in caso di esonero della dichiarazione dei redditi.

CAPO IV -CONTROLLI

Art. 9 - Banca dati ISEE comunale

- 1. La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo disciplina le modalità per la costituzione della banca dati ISEE comunale;
- 2. Gli uffici che erogano benefici economici/prestazioni agevolate alimenteranno la banca dati ISEE comunale con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
- 3. La banca dati sarà condivisa dagli uffici nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
- 4. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

Art. 10 – Tipologia e metodologia dei controlli

- 1. L'attività di controllo viene effettuata ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e, nel rispetto degli art. 7 e 8 della L. 241/1990, deve essere:
 - a) tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
 - b) conclusa in forma scritta o in formato elettronico da parte del responsabile del procedimento ed acquisita nel fascicolo relativo alla pratica.
- 2. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre eventuali banche dati.
- 3. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente capo sulle dichiarazioni sostitutive possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, in forma puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
- 4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;



- b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.
- 5. E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio procedente ne sia a conoscenza.
- 6. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale, di norma non inferiore al 10%, su ciascun procedimento avviato, mediante estrazione casuale del campione. Sono fatte salve diverse disposizioni normative e regolamentari in materia e la possibilità di stabilire una percentuale maggiore relativamente al singolo procedimento;
- 7. Il campione da esaminare si compone prendendo in considerazione:
 - a) tutti gli ISEE inferiori ad € 1,000,00;
 - b) l'estrazione casuale di una quota degli altri ISEE non inferiore al 5%.
- 8. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
 - b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati;
 - c) La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 11–Atti e Adempimenti collegati all'attività di controllo

- Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale.
- 2. Qualora dal controllo emergano dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, fatta salva la comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10/bis della L. n. 241/1990, si procederà al rigetto dell'istanza o, qualora il beneficio fosse già stato concesso, al recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali, alla



segnalazione alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 316/ter ed alla comunicazione all'INPS ai fini dell'applicazione dell'ulteriore sanzione di cui all'art. 38 comma 3 del D.L. 31/05/2010 n. 78 compresa tra €500,00 ed € 5.000,00.

- 3. Qualora dal controllo emergano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e derivanti in maniera palese da errore scusabile e che comunque non incidano sul beneficio concesso, il responsabile del procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità richiedendo chiarimenti o documenti integrativi. L'integrazione dovrà essere effettuata dal richiedente il beneficio entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione; al termine del procedimento di controllo il Responsabile dispone in ordine alla conferma o alla revoca del beneficio.
- 4. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
- 5. Il Responsabile del procedimento dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il Responsabile del procedimento provvederà al recupero delle somme tramite decreto ingiuntivo e/o tramite avvio di apposita azione legale oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste.
- 6. L'Amministrazione procedente, il responsabile del procedimento e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 12 - Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

- 1. L'Amministrazione Comunale si avvale, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, di convenzioni o protocolli operativi con il Ministero dell' Economia e delle Finanze, e la Guardia di Finanza.
- 2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono periodicamente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
- 3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
- 4. Qualora, a seguito di controlli successivi effettuati dalla Guardia di Finanza emergono dichiarazione mendaci e/o documenti falsi di cui al precedente comma 2 art. 11, il Responsabile del



Procedimento procederà al recupero della somma/vantaggio indebitamente percepiti.

Art. 13 - Norme finali

- 1. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con delibera C.C. n. 15 del 17/03/2006 così come ogni ulteriore norma regolamentare in contrasto con il presente atto.